

Civile Ord. Sez. 5 Num. 24976 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: SALI MARIA CLARA
Data pubblicazione: 03/09/2026

RISCOSSIONE .
CARTELLA DI
PAGAMENTO –
ISCRIZIONE A
RUOLO EX ART.
68 D.LGVO.
546/1992.

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3446/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale *pro tempore*
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato

- *ricorrente* -

CONTRO

LEONI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. Samuele Donatelli del foro
di Taranto, giusta procura speciale in atti

- *resistente* -

e nei confronti di

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore
generale p.t.

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 2828/2024, emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Puglia, depositata in data 1.8.2024, non
notificata;

udita la relazione svolta dalla consigliera Maria Clara Sali all'adunanza
camerale dell'1.7.2026;

FATTI DI CAUSA

1. Angelo Leoni proponeva ricorso davanti alla Commissione provinciale di
Taranto avverso la cartella di pagamento n. 10620170001335139,
notificatagli il 10 aprile 2017, contenente: il ruolo n. 2017/000113, avente

ad oggetto la richiesta di € 228.696,95, eseguito, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in esecuzione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia del 16 settembre 2016, n. 2101/29/16, in relazione al giudizio incardinato avverso l'avviso di accertamento n. RFK010500851/2008, per l'anno d'imposta 2003; il ruolo n. 2017/250096, avente ad oggetto la richiesta di € 88,92, emesso a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione UNICO/2012, presentata per l'anno d'imposta 2011, dal quale era emerso l'omesso versamento dell'addizionale regionale all'Irpef.

2. La C.T.P. Taranto, con sentenza del 20 marzo 2018, n. 567/04/2018, rigettava il ricorso, condannando la parte ricorrente a rifondere le spese di lite alla parte resistente.

3. La CGT di II grado della Puglia, adita dal contribuente, nella resistenza della sola Agenzia delle Entrate Riscossione, accoglieva invece l'appello del contribuente.

4. Avverso la predetta pronuncia propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi.

5. Leoni Angelo si è costituito al solo fine di partecipare alla discussione in pubblica udienza. L'Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.

6. Per la trattazione della controversia è stata fissata l'adunanza camerale del 1.7.2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed unico motivo – rubricato «*Violazione degli articoli 53 e 22 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546 in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3), del Codice di procedura civile*» l'Agenzia delle Entrate assume che i giudici di appello si erano pronunciati nonostante l'atto di appello non le fosse mai stato notificato. La sentenza sarebbe errata laddove non è stata rilevata d'ufficio la non corretta instaurazione del contraddittorio processuale da parte dell'appellante. La parte privata, pur specificando, nella prima pagina dell'appello, che lo stesso veniva

proposto sia contro Agenzia delle entrate- Riscossione, sia contro l'Agenzia delle entrate, aveva ommesso di notificarlo a quest'ultima. Venuta a conoscenza dell'esistenza dell'appello, la ricorrente provvedeva a richiedere alla segreteria della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia - sezione di Taranto, copia dell'atto, nonché delle ricevute di notifica dello stesso, ricevendo, così, conferma ed attestazione, attraverso la risposta ricevuta in data 19 novembre 2024 e la documentazione alla stessa allegata, della circostanza che l'atto di appello non le era stato mai notificato. Nella sentenza, invece, (sia nel frontespizio, che nella sezione "svolgimento del processo", che nella parte motiva) i giudici di secondo grado non avevano dato atto della mancata notifica dell'appello all'Agenzia delle Entrate e della conseguente sua mancata costituzione in giudizio, in aperta violazione dell'articolo 53 del d. lgs. n. 546 del 1992. Assume, al riguardo, che questa Corte ha affermato che «il litisconsorzio in appello tra A.E. e concessionario del servizio di riscossione (nel caso di evocazione in giudizio di entrambi in primo grado) sussiste solo nel caso di cause inscindibili, per aver le censure investito, oltre al merito della pretesa tributaria, anche vizi propri della cartella» (Cassazione sentenza 5 novembre 2021, n. 31922; e, ex multis, 9 maggio 2007, n. 10580; 3 gennaio 2014, n. 45; 12 novembre 2014, n. 24083; 27 ottobre 2017, n. 25588; 29 aprile 2020, n. 8329; 14 settembre 2020, n. 19074; 28 aprile 2021, n. 11165), come appunto nel caso in esame. Le Sezioni unite civili, con la sentenza 30 aprile 2024, n. 11676, avevano affermato il seguente principio di diritto «Nel processo tributario, in tema di giudizio con pluralità di parti, l'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la sua proposizione nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, cod. proc. civ., applicabili al processo

tributario, non vi è l'obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d'appello, per cause scindibili, sia venuto meno». In applicazione dei sopra richiamati principi, l'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto *necessariamente* essere adita nel giudizio di seconda istanza, ai fini del corretto incardinamento del contraddittorio processuale, in quanto la stessa sentenza di secondo grado aveva riconosciuto l'illegittimità della cartella impugnata proprio per vizi attinenti all'attività dell'Agenzia delle entrate, affermando: *«era onere del creditore, infatti, nella specie Agenzia delle Entrate, fornire contezza delle modalità di quantificazione della minore pretesa impositiva sulla scorta delle indicazioni fornite dai Giudici di Appello. L'Ufficio, invece, ledendo il diritto di difesa e di contraddittorio del contribuente, si è limitato ad iscrivere direttamente a ruolo le somme così come dallo stesso ricomputate»*. Poiché, quindi, la CGT-2 aveva censurato espressamente un comportamento dell'Agenzia delle Entrate apparirebbe evidente la lesione del diritto di difesa subito dall'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, per i motivi sopra detti, l'illegittimità della sentenza di secondo grado, rammentando come nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale necessario, stante l'inscindibilità della controversia in relazione ai motivi di ricorso e appello, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti determina la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, laddove il giudice non abbia ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa (cfr. Cass. ord. 30 ottobre 2018, n. 27616).

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, lamenta la *«Violazione dell'articolo 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'articolo 25, del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212 in relazione all'articolo 360, primo comma, n.*

3), del codice di procedura civile.» Assume, in sintesi, che la cartella di pagamento impugnata richiamava un atto impositivo ed una sentenza che si esprimeva nel merito del *quantum* dovuto, svolgendo per il contribuente tale accertamento giudiziale la funzione di pubblicità dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche ai fini del controllo meramente aritmetico circa l'esattezza delle somme richieste. Nessun atto prodromico doveva quindi essere notificato al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo ex art. 68 del decreto legislativo n. 546/92.

3. Il primo motivo è fondato ed assume rilievo assorbente.

3.1. Nel processo tributario, infatti, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti, in caso di litisconsorzio processuale - che comporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, Cass. n. 32595/2025).

3.2. La Corte di giustizia di secondo grado ha omesso di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa, stante l'inscindibilità della controversia in relazione ai motivi di ricorso e appello, incorrendo pertanto nel vizio denunziato.

4. Il secondo motivo rimane assorbito.

5. Conclusivamente, in accoglimento del primo motivo, la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame nel contraddittorio di tutte le parti del giudizio di primo grado, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1.7.2026.

La Presidente
(Andreina Giudicepietro)